



Piazza Grande 18
Casella postale
6601 Locarno
Telefono 091 756 31 11
Fax 091 756 32 61
e-mail citta@locarno.ch

Ns. rif. 923/AG/sg

Locarno, 13 novembre 2009

Egregio Signor
Pieluigi ZANCHI
CP 7
6516 Cugnasco

Interrogazione 7 settembre 2009 "Il circo Nock é fuorilegge?"

Egregio Signor Zanchi,

facciamo riferimento all'interrogazione da lei presentata il 7 settembre 2009, che riprende l'analogha interrogazione del 18 agosto 2009 presentata dal consigliere comunale Alessio Arrigoni al Municipio di Lugano, con la quale vengono poste al Municipio numerose domande con lo scopo di meglio comprendere gli accertamenti di sua spettanza in ordine al rispetto delle normative LPAn e OPAn allorquando il circo Nock si insedia sul nostro territorio giurisdizionale. Il Municipio, in tale ordine di idee, viene altresì interrogato allo scopo di conoscere la sua posizione ed i suoi indirizzi in relazione all'attività circense.

In relazione ai quesiti posti - senza tuttavia addentrarsi nell'ambito delle valutazioni espresse circa i fatti citati da parte Sua (che esulano in realtà dalla trattazione degli interrogativi posti, anche poiché riferiti ad accertamenti effettuati dalla Protezione Svizzera degli Animali (PSA) agli inizi del 2008 e quindi inattuali - rispondiamo come segue.

1) Quali accertamenti effettua il Municipio per verificare il rispetto della dignità degli animali (art.1 LPAn) prima di dare l'autorizzazione di attendamento ad un circo?

Occorre in entrata effettuare un importante distinguo allo scopo di singolarmente definire - viste le svariate autorità incaricate, ma anche per agevolare una miglior comprensione d'insieme della problematica in esame - le corrispondenti competenze in materia detenute dalle singole autorità.

In primo luogo é ricordare e precisare che, nell'ambito della procedura di autorizzazione, ai sensi dell'art. 94 cpv. 3 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), *"per i circhi e le esposizioni itineranti é competente il Cantone in cui si trovano la sede invernale o gli impianti stabili per gli animali"*.

Ne consegue pertanto che le autorizzazioni per le citate attività vengano rilasciate, come detto, dai preposti organi cantonali dopo un'attenta disamina delle precisate condizioni sancite dall'art. 95 OPAn.

Per contro, ai sensi dell'art. 3 della Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali, *"l'Ufficio del veterinario cantonale esercita le competenze che la Legislazione federale sulla protezione degli animali attribuisce all'autorità cantonale, a meno che la presente legge o i relativi regolamenti di applicazione dispongano diversamente"*.

Per quanto attiene alle competenze riservate espressamente ai Comuni, come da Lei stesso

riferito, l'art. 5 cpv.1 della citata legge dispone che *"nelle rispettive giurisdizioni comunali, i Municipi applicano le misure di polizia locale (ai sensi della Legge organica comunale e della Legge sanitaria), vigilano sull'osservanza della legislazione in materia di protezione degli animali ed eseguono i provvedimenti ordinati dalle competenti autorità cantonali"*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 lett. c della medesima legge, *"nell'esercizio delle competenze loro attribuite, gli organi chiamati ad applicare la legislazione in materia possono avvalersi segnatamente della collaborazione dei veterinari"*. In altri termini, in ossequio al citato disposto, il Comune, anche per motivi di competenze in una materia oltremodo specialistica, si avvale della collaborazione dell'Ufficio del veterinario cantonale che, per competenza, verifica la corretta applicazione della LPAn e dell'OPAn.

Delineate le singole competenze delle ricordate autorità, dal profilo procedurale, la richiesta deve seguire l'iter qui di seguito illustrato.

La Città, allorché il circo intende richiedere un'autorizzazione di stazionamento, richiede l'allestimento di una planimetria indicante gli spazi destinati agli animali che in seguito trasmette all'Ufficio del veterinario cantonale affinché, anche quest'ultimo, possa sincerarsi se, realmente, gli spazi attribuiti per le attività circensi (in senso lato) siano sufficienti, nonché rispettosi delle vigenti norme in materia.

Se l'autorità cantonale, verificata l'osservanza della LPAn e dell'OPAn, ritiene che le condizioni siano integralmente ossequiate, trasmette al Municipio un proprio preavviso, di modo che quest'ultimo possa, con cognizione di causa, decidere l'istanza nel suo insieme.

Ciò non esime il Municipio, evidentemente, dall'effettuare delle opportune verifiche in ordine al rispetto delle norme ed alle eventuali condizioni imposte, sia al momento dell'attendamento, in collaborazione con l'Ufficio del veterinario cantonale, che successivamente.

Tali controlli, poiché a carattere specialistico, devono essere concertati in collaborazione con il veterinario cantonale. Nulla esclude tuttavia, in caso di palesi abusi, che la polizia comunale possa anche intervenire unilateralmente.

Sino ad oggi la verifica della corretta applicazione dei disposti di cui alla LPAn e all'OPAn è avvenuta da parte degli addetti dell'Ufficio del veterinario cantonale, così come previsto all'art. 3 della Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali.

2) Non crede il Municipio di dover verificare la corretta messa in atto delle disposizioni dell'OPAn da parte del Circo Nock, oppure di farne richiesta al Veterinario cantonale? Se no perché?

In risposta al quesito si rinvia l'interrogante alle considerazioni espresse al punto precedente. Comunque, vista l'importanza che la problematica ha suscitato, il Municipio, in un caso concernente l'impiego di bestie feroci, ha recentemente interpellato l'ufficio del veterinario cantonale allo scopo di coordinare le attività e le competenze, così come precedentemente illustrate, allo scopo di ossequiare le condizioni previste dalla LPAn e dall'OPAn.

3) Gli spazi messi a disposizione del Circo Nock sono sufficienti affinché gli animali possano godere del giusto spazio? Quali garanzie vengono chieste in tal proposito al circo e che verifiche sono eseguite?

Occorre qui rievocare le svariate competenze attribuite ai singoli attori con, tuttavia, l'aggiuntiva osservazione che, per quanto di conoscenza del Municipio, gli spazi a disposizione per la carovana circense sono quelli da sempre utilizzati negli scorsi anni.

Per quanto già si é detto, le autorizzazioni in avvenire seguiranno l'esatta procedura delineata in precedenza. Ad insediamento avvenuto verranno di conseguenza esperiti i necessari controlli espliciti al punto 1.

4) Nel caso del Circo Nock viene concessa la deroga posta all'art. 94, par. 2, lettera a, dell'OPAn prevista per gli spazi di dimensioni limitate? Se sì, perché non si sono trovati altri spazi che permettessero agli animali maggior benessere?

Giova dapprima puntualizzare che, a differenza di quanto indicato, trattasi dell'art. 95 (anziché dell'art. 94) dell'OPAn, norma che prevede per appunto una deroga per la detenzione degli animali da circo. Il Municipio, a questo proposito, non può fornire ulteriori ragguagli che sono per contro noti, con ogni probabilità, all'ufficio del veterinario cantonale.

5) Quante volte negli ultimi 10 anni il Circo Nock ha usufruito della deroga di cui sopra?

Il Municipio, come già ribadito in precedenza, non può fornire ulteriori ragguagli che sono per contro noti, con ogni probabilità, all'ufficio del veterinario cantonale.

6) Ci sono delle scuole comunali che vanno a visitare lo zoo del Circo Nock? Se sì, sulla base di quale aspetto didattico?

Questa compagnia circense propone, da svariati anni, le proprie rappresentazioni a Locarno all'inizio del mese di settembre, periodo in cui gli istituti scolastici sono ancora chiusi a causa delle ferie estive o hanno appena iniziato l'attività come avvenuto quest'anno. Gli aspetti didattici, di molteplice natura poiché non vi è unicamente l'esibizione di animali, possono essere riassunti nella premessa iniziale formulata dall'interrogante. Occorre anche ribadire, quale ulteriore aspetto didattico - culturale, che la salvaguardia del nostro ecosistema, inteso come l'ambiente naturale nel quale viviamo e con il quale quotidianamente interagiamo, presuppone la conoscenza delle specie animali anche, e non da ultimo, per poterle rispettare, conservando così le specie a noi familiari che possono correre il rischio di scomparire.

7) Come giudica l'uso di animali negli spettacoli circensi?

Il Municipio si trova nell'impossibilità di fornire una risposta oggettiva, poiché i pareri a questo proposito possono anche risultare discordanti o diametralmente opposti, a dipendenza dei soggettivi convincimenti.

8) Come giudica l'introduzione nel regolamento comunale di un divieto di attendamento per i circhi che fanno uso di animali come già fatto da numerose città nel mondo?


Innanzitutto l'auspicata introduzione di un divieto a carattere generale, all'interno di un regolamento comunale, dovrebbe essere valutata in relazione alle normative federali e cantonali di rango superiore onde stabilire se, in primo luogo, sia possibile legiferare in tal senso anche per evitare di incorrere, non da ultimo, in una violazione della libertà economica (sancita dall'art.27 Cost. Fed.).

In secondo luogo, non essendo conosciute le vigenti legislazioni in altre "*numerose Città del mondo*" che avrebbero adottato un similare divieto, in assenza di considerazioni e disquisizioni (positive o negative) maturate in tale ambito, non risulta possibile fornire un'adequata ed oggettiva risposta.


La Città di Locarno, ricordata la premessa in entrata formulata dall'interrogante, a mente del quale "*il circo e le attività circensi con il loro antico e prezioso valore socio culturale e*

pedagogico sono delle forme d'arte e di intrattenimento da preservare e da incoraggiare", che condivide peraltro appieno, permetterà anche in futuro, ritenuta la particolarità che gli opportuni spazi sono concessi su un terreno di proprietà privata e non comunale, lo svolgimento di attività circensi sul proprio territorio.

Voglia gradire, egregio signor Zanchi, i nostri più cordiali saluti.


Il Sindaco:
dott. avv. Carla Speziali

Per il Municipio

Il Segretario:

avv. Marco Gerosa

Pierluigi Zanchi
Gerre di Sotto
CP 7
6516 Cugnasco

Locarno, 07 settembre 2009

Lodevole Municipio di Locarno
Piazza Grande
6600 Locarno

Avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC, inoltro la seguente interrogazione:

Il circo Nock è fuorilegge?

Premessa: Il circo e le arti circensi con il loro antico e prezioso valore socio culturale e pedagogico sono delle forme d'arte e di intrattenimento da preservare e da incoraggiare, ma...

Indovinello: passano anni della loro vita viaggiando in condizioni misere, dovendo sopportare climi a loro estranei, caldo torrido o freddo glaciale, convivendo con malattie croniche causate dallo stress, chiusi in gabbie anguste, dalle quali escono solo per essere trattati come pagliacci e ridicolizzati. Vengono maltrattati se non raggiungono le aspettative del domatore. Cosa sono? Sono gli animali del circo nel 2009!

51 anni dopo i primi programmi televisivi in Ticino.

40 anni dopo il primo uomo sulla Luna.

32 anni dall'avvento del Personal Computer.

18 anni dall'avvento di Internet.

4 anni dopo la riforma della Legge federale sulla protezione degli animali che li eleva ad esseri viventi e non più "cose".

La legge federale sulla protezione degli animali (LAPn) dice:

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è di tutelare **la dignità** e il benessere degli animali.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

a. **dignità:** il valore intrinseco dell'animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di **arrecare all'animale un aggravio** che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per l'animale se gli sono inflitti in particolare **dolori, sofferenze o lesioni**, se l'animale viene posto in **stato d'ansietà** o **mortificato**, se s'interviene in modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l'animale viene **eccessivamente strumentalizzato**;

La legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali dice:

Art. 5 Nelle rispettive giurisdizioni comunali, **i Municipi applicano le misure di polizia locale** (ai sensi della Legge organica comunale e della Legge sanitaria), vigilano sull'osservanza della legislazione in materia di protezione degli animali ed eseguono i provvedimenti ordinati dalle competenti autorità cantonali.

IL FATTO

Nel mese di febbraio a.c. la **Protezione Svizzera degli Animali (PSA)** ha reso pubblica una relazione sullo stato degli animali nei circhi in Svizzera nel 2008 sul proprio periodico "L'amico degli animali" e sul sito internet che fa capo al seguente indirizzo:
<http://www.tierschutz.com/zirkus2009/>

In questa relazione si evidenzia in generale come gli animali non siano idonei a muoversi con i circhi perché risulta molto difficile rispettare il più possibile le regole naturali di ogni singola razza, e in particolare come **il circo Nock**, nonostante una denuncia pubblica nel 2008 della stessa PSA, **non rispetti ancora le minime richieste dell'attuale Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)** (http://www.admin.ch/ch/i/rs/455_1/index.html) in fatto di custodia di alcuni di essi.

La relazione resa pubblica dalla PSA analizzando la detenzione degli animali del circo Nock, evidenzia come nella maggior parte dei casi gli animali vengano rinchiusi in **spazi non conformi** a quanto richiesto dall'OPAn. Nonostante alcune deroghe sull'entrata in vigore della nuova OPAn il circo Nock non avrebbe ritenuto opportuno evitare sofferenze inutili agli animali adattando le grandezze delle gabbie.

Il circo Nock utilizza: leoni, tigri, wallaby (piccoli canguri), lama, cammelli, zebre, cavalli, pony, polli, oche, capre.

Colpisce in particolare la situazione dei leoni e della tigre, i quali devono condividere gli stessi piccoli spazi nonostante queste due specie di grossi felini abbiano **esigenze molto diverse**. Per esempio: i leoni vivono generalmente in branco, le tigri sono abitualmente solitarie. Nella relazione si legge che durante il sopralluogo i maschi mostravano **movimenti stereotipati**, per venti minuti di fila camminavano avanti e indietro lungo la grata della gabbia. **Questo comportamento è tipico dei felini che sono stressati e che si trovano costretti a vivere in gabbie anguste**.

I felini sono tenuti nei famosi carrozzoni da circo in piccoli compartimenti che possono essere a loro volta suddivisi in spazi ancora più ristretti. La dimensione di ogni compartimento è di appena 4 m² (2.5m x 1.5m). I gruppi di animali sono suddivisi in due o più compartimenti. Per il primo gruppo nella parte anteriore della carovana vi è anche una "veranda" di circa 4m². In tutte le gabbie c'è molta paglia.

Ai vagoni sono attaccati due recinti fatti di inferriate come spazio per far uscire i felini. Una parte è fatta di cemento una parte di erba. La dimensione è di 25m² per ogni recinto.

Alla fine il giudizio della PSA è molto chiaro: **Lo spazio è assolutamente troppo piccolo**. Un leone e le tigri non hanno bisogno di così tanta paglia ma piuttosto di più spazio per muoversi. Gli animali passano la maggior parte del loro tempo in quei pochi m². Anche la parte esterna è **troppo piccola** per degli animali grandi come i felini. **Gli elementi importanti di svago per la tenuta degli animali mancano completamente (giochi, alberi per grattarsi, nascondigli, ecc..).**

Situazione legale riscontrata in febbraio a.c. dalla PSA:

Le richieste minime della nuova OPAn non sono rispettate!

Neanche le richieste minime della vecchia OPAn sono rispettate!

Per 4 leoni adulti dovrebbero esserci 180 m² a disposizione invece lo spazio interno ed esterno secondo i rilevamenti della PSA raggiungono solo 50 m²!

Le dimensioni delle gabbie sono regolate nell'allegato 2, tabella 1 dell'OPAn

(http://www.admin.ch/ch/i/rs/455_1/app2.html). Queste dimensioni sono **obbligatorie** per tutti gli animali che vivono rinchiusi negli zoo o nei circhi.

Ma l'articolo 94 (OPAn), paragrafo 2 dice:

*Possono **non soddisfare interamente i requisiti minimi** di cui all'allegato 2:*

a.

i parchi in cui si trovano animali che con frequenza e regolarità sono addestrati nel maneggio, allenati o presentati in pubblico, nel caso in cui le dimensioni limitate di alcuni luoghi non consentano di soddisfare tali requisiti;

Fatta la legge, trovato l'inganno!

Da sottolineare in conclusione che la relazione della PSA mette in risalto irregolarità anche nella gestione degli altri animali. Per es.: il recinto degli wallabi sarebbe troppo piccolo, idem per i lama, i cammelli e le zebre che in più patirebbero la mancanza di oggetti per lo svago.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte poniamo i seguenti quesiti al lodevole Municipio:

-Quali accertamenti effettua per verificare il rispetto della dignità degli animali (art.1 LAPn) prima di dare l'autorizzazione di attendamento ad un circo?

-Non crede il Municipio di dover verificare la corretta messa in atto delle disposizioni dell'OPAn da parte del circo Nock, oppure di farne richiesta al veterinario cantonale?

-Se no, perché?

-Gli spazi messi a disposizione del circo Nock sono sufficienti affinché gli animali possano godere del giusto spazio?

-Quali garanzie sono chieste in tal proposito al circo e che verifiche sono eseguite?

-Nel caso del circo Nock è concessa la deroga posta all'art .94, par .2, let. a dell'OPAn prevista per gli spazi di dimensioni limitate?

-Se si, perché non si sono trovati altri spazi che permettano agli animali maggior benessere?

-Quante volte negli ultimi 10 anni il circo Nock ha usufruito della deroga di cui sopra?

-Ci sono delle scuole comunali che vanno a visitare lo zoo del circo Nock?

-Se si, sulla base di quale aspetto didattico?

-Come giudica l'uso di animali negli spettacoli circensi?

-Come giudica l'introduzione nel regolamento comunale di un divieto di attendamento per i circhi che fanno uso di animali, come già fatto da numerose città nel mondo?

Ringrazio per l'attenzione e invio distinti saluti.

Pierluigi Zanchi

